



39804 / 15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 24/06/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIA LAPALORCIA

Dott. PIERO SAVANI

Dott. CARLO ZAZA

Dott. ALFREDO GUARDIANO

Dott. GIUSEPPE DE MARZO

- Presidente - SENTENZA
N. 2262/2015

- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 1659/2015

- Consigliere -

- Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PIERSANTINI DAVIDE N. IL 28/04/1973

avverso la sentenza n. 9675/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 03/07/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PIERO SAVANI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *E. Schiappa*
che ha concluso per *l'incassamento del ricor.*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv. *V. Siano*.

IN FATTO E DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe la Corte d'Appello di Bologna, escluso il beneficio della sospensione condizionale della pena, ha confermato nel resto la sentenza emessa in data 13 giugno 2011 dal locale Tribunale appellata da PIERSANTINI Davide, dichiarato responsabile del delitto di falsificazione della targa automobilistica, commesso il 25 aprile 2008.

Propone ricorso per cassazione il prevenuto deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

In primo luogo deduce mancanza di motivazione per essersi la sentenza del giudice d'appello riferita a quella, che peraltro sarebbe carente di argomentazioni, del primo giudice.

In secondo luogo deduce violazione di legge per non esser stata ritenuta la grossolanità del falso; l'alterazione con nastro adesivo di una lettera "C" all'inizio della sequenza alfanumerica della targa in modo da fare apparire una "O" sarebbe realizzazione di falso innocuo perché la lettera "O" per legge non può mai far parte della sequenza, a causa della facile confondibilità con lo zero, e comunque la progressione delle targhe rilasciate fino a quel momento non avrebbe raggiunto quella lettera. La targa falsa sarebbe stata immediatamente riconoscibile, come in realtà era avvenuto a causa dell'intervento di un carabiniere di passaggio che aveva constatato che il veicolo del prevenuto circolava con quella targa che gli era subito parsa anomala.

Il fatto che la falsità sia stata riconosciuta a seguito del passaggio attraverso un varco abusivo che aveva permesso di controllare la targa e quella che appariva sul veicolo del prevenuto non sarebbe significativo.

Mancherebbe poi la prova di un comportamento doloso del prevenuto non potendosi escludere intervento di un terzo e non avendo valore il criterio dell'interesse ad alterare la targa posto che quelle modalità di alterazione non avrebbero potuto garantire al prevenuto alcun vantaggio nella circolazione.

Deduce poi vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio rilevando che in considerazione della data del fatto ben sarebbe applicabile il criterio dell'incensuratezza per l'applicazione delle attenuanti in parola, essendo censurabile la motivazione della Corte di merito laddove si riferiva all'utilizzazione da parte del prevenuto di una delle proprie facoltà difensive, nel non aver fornito la collaborazione pretesa dal giudice d'appello.

Il ricorso non è fondato.

È pur vero che la sentenza del giudice d'appello è basata su di un apparato argomentativo molto ridotto; tuttavia dà atto di una situazione di fatto che non è oggetto di contestazione essendo stata rilevata la alterazione della targa con apposizione di nastro adesivo in modo da chiudere la lettera "C" e trasformarla in una "O". Altrettanto non oggetto di discussione è che l'alterazione sia stata notata da un carabiniere di passaggio che aveva fatto intervenire la polizia stradale una cui pattuglia aveva preceduto la vettura del PIERSANTINI nell'uscita al casello di Altedo per il varco destinato al passaggio di servizio in modo che quella targa era stata rilevata anche dal sistema della società autostradale.

Oggetto quindi del processo è la valutazione di pretesa innocuità e grossolanità di un'alterazione i cui connotati erano del tutto chiari e la asserita estraneità del ricorrente alla falsificazione della targa della propria autovettura, oltre ai rilievi sul trattamento sanzionatorio.

Il primo motivo lamenta la mancanza di apparato argomentativo autonomo della sentenza della Corte territoriale, ma a parte corrette affermazioni di carattere generale, non individua specifici argomenti, diversi da quelli sviluppati successivamente, su cui la motivazione della Corte di merito sarebbe inesistente.

Quanto alla responsabilità personale del prevenuto ed alla grossolanità del fatto, osserva il Collegio che le sentenze dei giudici del merito, conformi nella decisione e quindi costituenti un unico apparato argomentativo, ben rilevano che l'affermazione che l'alterazione mediante nastro adesivo non si possa attribuire al prevenuto è frutto di mera prospettazione difensiva (non provendo neppure dall'imputato, che non avrebbe sottoposto ai giudici del merito un'ipotesi basata su elementi controllabili tali da indurre un accertamento sulla sua plausibilità) e in quanto tale col ricorso viene ribadita in termini ipotetici. Sul punto il Tribunale ne aveva rilevato

l'inconferenza logica con gli elementi fattuali a disposizione e la mera conferma di una tale impostazione da parte del giudice d'appello rende piena ragione del rigetto dell'ipotesi, che come detto, viene riproposta sempre in termini ipotetici in questa sede.

Quanto all'inoffensività del falso occorre unicamente rilevare, e il complesso argomentativo dei giudici del merito copre l'esigenza motivazionale, che l'alterazione di una targa impedisce l'immediata identificazione del veicolo e questo non solo alle forze dell'ordine, aduse ai controlli veicolari e quindi al corrente che la lettera "O" non potrebbe essere utilizzata e comunque non potrebbe appartenere a targa già assegnata, come dimostra la sequenza dei fatti che avevano portato all'individuazione del prevenuto, dipendente da azione combinata di appartenenti alle ff.oo., ma a chiunque possa essere interessato ad annotare una targa, ad individuare quello specifico veicolo, a rilevarne un passaggio elettronicamente, sia ad un varco di uscita dell'autostrada sia dai rilevatori di velocità dell'ormai generalizzato sistema automatico *tutor*.

Ed in tutti i casi il rilevato transito di veicolo con targa alterata comporta una serie di accertamenti, complessi per un privato interessato, ma in ogni caso necessari anche per enti privati o pubblici per l'individuazione del veicolo, per escludere possa trattarsi di altra nazionalità – posto che si è generalizzato uno schema comune di targhe automobilistiche europee che non rende di immediata percezione l'inequivoca falsità della targa – per accertarne poi la falsità, ma senza possibilità di automatica individuazione della modalità di falsificazione e della targa originaria.

Quand'anche quindi all'identificazione si possa pervenire, la complessità dell'accertamento renderebbe rilevante la falsificazione.

Su condivisibili argomentazioni di tal natura il primo giudice ha escluso la grossolanità del falso ed ha ritenuto il ricorrere della lesione alla pubblica fede. E la sentenza impugnata nel considerare adeguate le argomentazioni del primo giudice ha correttamente applicato la norma al fatto inequivocamente individuato. Inconferente al proposito che la Corte di merito non si sia confrontata con le argomentazioni dell'appello (per il vero derivanti da spunti non del tutto rilevanti della sentenza del Tribunale) concernenti l'identificazione della targa al momento del passaggio nel varco di servizio al casello di Altedo, in quanto il tema della offensività del comportamento del falsificatore della targa prescinde e va oltre l'occasionale transito a quel casello, quando ormai la polizia giudiziaria era intervenuta, ma deve essere valutata in relazione alla circolazione precedente del veicolo in autostrada e nella viabilità ordinaria, quanto alla potenzialità lesiva del falso nei confronti della generalità delle persone.

Del tutto inconferente infine il riferimento a un preteso travisamento della prova dove il ricorrente non può che riferirsi, ma in modo non ammissibile in questa sede, alla valutazione della prova, ad un preteso errore sul significato della prova, escluso dal campo di cognizione del giudice di legittimità.


Inammissibile perché risolvendosi in censure su valutazioni di merito, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità, è infine il terzo motivo, concernente le non concesse attenuanti generiche. Invero l'applicazione di attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola. (Sez. I, n. 3529 del 22/9/1993, Rv. 195339; Sez. III, n. 44071 del 25/9/2014, Rv. 260610) e le motivazioni delle sentenze dei giudici del merito si sottraggono ad ogni sindacato per avere adeguatamente evidenziato il comportamento *post delictum* dell'imputato da cui non hanno ritenuto di poter trarre alcun elemento valutabile positivamente, nonché per le connotazioni di complessiva coerenza dei contenuti nell'apprezzamento di un fatto correttamente qualificato, non certo quale manifestazione di personalità delinquenziale, ma come connotato da particolare callidità nella sua realizzazione.

Né è rilevante la questione posta dal ricorrente in relazione all'inapplicabilità per ragioni temporali della modificazione dell'art. 62 bis c.p. in virtù del D.L. 92/08, che esclude l'incensuratezza quale unico elemento a favore della applicazione delle attenuanti generiche, considerato che le sentenze di merito non avevano fatto riferimento a tale divieto di legge, ritenuto dal ricorrente per lui non operante.


Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 24 giugno 2015.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



DEPOSITATA IN CANCELLERIA

addi 1 OTT 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmela Lanzuise

